

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1621-A

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE e TESORO)

(RELATORE FAVILLA)

Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,  
recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva  
degli enti locali e di finanza locale

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro dell'Interno

dal Ministro del Tesoro

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

---

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1989

---

ONOREVOLI SENATORI. - La 6<sup>a</sup> Commissione, finanze e tesoro, ha esaminato con particolare attenzione il disegno di legge n. 1621 relativo alla conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66 recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali, e di finanza locale, e ne propone l'approvazione all'Assemblea, unitamente all'approvazione di una serie di emendamenti, accolti dalla Commissione stessa, che sono stati già oggetto di verifica, discussione e accordo con i rappresentanti del Governo.

Il titolo I del decreto-legge riguarda l'istituzione della nuova imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

Da anni si sostiene l'assoluta necessità di attribuire ai comuni una sfera autonoma di potere impositivo, passando dall'attuale modello, in cui gli enti locali italiani vivono grazie alle risorse che ricevono come trasferimenti dallo Stato, ad un nuovo modello in cui a comuni e province sia garantito un determinato apporto dello Stato a valere sui proventi fiscali nazionali e, accanto, un potenziale aggiuntivo di reperimento di mezzi finanziari, a scelta e discrezione degli stessi enti locali.

L'attribuzione di un autonomo potere impositivo agli enti locali, oltre a consentire elasticità di interventi, li responsabilizza di fronte ai cittadini elettori, che riescono così a valutare gli amministratori eletti sul doppio confronto tra ciò che essi chiedono in termini di sacrificio contributivo e ciò che offrono in termini di servizi, di opere pubbliche e di sviluppo della comunità e del territorio.

La discussione maggiore in seno alla Commissione si è incentrata sulla nuova imposta comunale e sulla sua inadeguatezza a rappresentare il modello di nuovo potere impositivo autonomo.

In realtà, tutte le forze politiche ritengono che il tributo fondamentale, su cui dovrebbe fondarsi la finanza locale, dovrebbe riguardare il settore immobiliare: esso infatti ha il pregio

di costituire un elemento assai significativo e - salvo casi anomali - sufficientemente rappresentativo dell'entità del singolo comune e del suo fabbisogno economico; inoltre, ha il pregio di non essere suscettibile di trasferimento artificioso sul territorio in relazione alla diversa entità del carico fiscale.

Tuttavia, gli immobili oggi sono già gravati da una serie di oneri fiscali, sia nel caso di trasferimenti di proprietà (imposta di registro, INVIM, imposta di successione) sia in relazione alla ricchezza prodotta (IRPEF o IRPEG, e ILOR): non si può introdurre una nuova imposta comunale aggiuntiva. Si tratta invece di unificare tutte le imposte esistenti nel settore immobiliare, di operare un riassetto generale della materia, e solo in tale quadro può esserne attribuita ai comuni la gestione ed il relativo potere impositivo. Ciò equivale a dire che solo dopo uno studio preliminare adeguato può essere operata una completa riforma, e che quindi solo fra qualche anno essa potrà entrare in funzione.

Per superare la fase contingente, senza ricorrere a provvedimenti affrettati, la Commissione ha ritenuto che la nuova imposta stabilita nel decreto risponda adeguatamente alle esigenze del momento; essa, infatti, non comporta aggravii considerevoli per chi ne è soggetto, è semplice nella applicazione, negli accertamenti e nei controlli, fornisce un gettito modesto, tale da non influenzare negativamente il mercato, ma sufficiente per gli attuali fabbisogni dei comuni.

Il nuovo tributo ha carattere, appunto, di imposta e colpisce gli immobili utilizzati per attività economiche, arti e professioni, in modo da avere un solido punto di riferimento territoriale per quanto attiene l'accertamento del tributo stesso.

L'imposta è dovuta in misure fisse e per classi di superficie, in relazione alla superficie utilizzata - computando in ragione del 10 per cento le aree scoperte attrezzate - in relazione inoltre al tipo di attività esercitata; tali elemen-

ti vengono combinati in una apposita tabella allegata al decreto-legge.

La determinazione dell'imposta non dà luogo a incertezze o a difficoltà di calcolo. È quindi di facile applicazione ed una volta accertata la superficie assoggettabile ad imposta non sono necessari aggiornamenti nel tempo, fatta eccezione per quelli che derivino da cessazione o variazioni dell'attività.

Molti avrebbero ritenuto preferibile che la tabella delle misure annue dell'imposta fosse suscettibile di variazioni in relazione ad elementi indicativi del grado di ricchezza, quali il reddito prodotto o quanto meno, in alternativa, il volume annuo di affari desumibile dal fatturato. La maggioranza della Commissione però ha convenuto con il Governo sulla opportunità di non procedere a modifiche del testo del decreto-legge sotto tale profilo.

Infatti, la misura del reddito di ciascuna attività economica, artigianale, artistica o professionale, è già oggetto di ampio contenzioso; anche il volume di affari annuale costituisce elemento di difficile misurazione e accertabilità per il comune, ed è altresì soggetto a continue variazioni nel tempo: una tabella legata a tale andamento costringerebbe i comuni ad istituire uffici specifici per seguire l'evolversi continuo della situazione, per poter operare difficili verifiche e accertamenti; in alcuni casi, poi, si legherebbe la possibilità di realizzare le entrate previste ai lunghi tempi del contenzioso tributario. E tutto ciò non si giustificerebbe assolutamente per un tributo che darà un gettito complessivamente modesto e che è destinato probabilmente ad una durata limitata nel tempo.

Ai comuni è riservato un certo margine di autonomia sotto il profilo normativo e gestionale.

Sul piano normativo:

- le norme impongono a tutti i comuni l'applicazione del livello minimo della misura di imposizione previsto nella tabella; ma il singolo comune ha la facoltà di aumentare tale livello in una misura a sua discrezione; comunque, al massimo può raddoppiarlo;

- il comune può delimitare una o più zone del territorio, di particolare rilevanza economica, e sottoporle a più elevata tassazione.

Sul piano gestionale, al comune spettano tutte le funzioni relative alla gestione della nuova imposta: liquidazione, accertamento e verifiche, riscossione, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni.

Una particolarità giudicata assai favorevolmente è quella relativa alla previsione della tecnica dell'autotassazione, per cui il contribuente ha l'obbligo di versare sul conto corrente postale intestato al comune l'imposta dovuta ogni anno.

La Commissione, mentre esprime, a maggioranza, una valutazione concordante con quella del Governo sulla opportunità della nuova imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, ritiene anche necessario apportare alcuni emendamenti ai primi sei articoli del decreto, le cui motivazioni vengono qui di seguito esposte.

All'articolo 1, comma 4, nella definizione di superficie si ritiene opportuno:

- stabilire una migliore formulazione, che distingua la superficie dei locali da quella delle aree attrezzate;

- stabilire che tra le superfici escluse dall'assoggettamento alla imposta (per le aziende distributrici di servizi a rete), non vengano considerate anche quelle destinate alla produzione, perchè essa ha caratteri del tutto analoghi a quelli della produzione di ogni altra impresa;

- chiarire in modo esplicito una questione che dovrebbe essere ovvia ma che, se non precisata, potrebbe dare adito ad incertezze, e cioè che gli immobili delle imprese di gestione immobiliare destinati alla locazione a terzi sono esclusi dall'assoggettamento alla imposta, in quanto questa farà carico al locatario;

- eliminare l'inciso «direttamente utilizzate» per quanto riguarda le aree scoperte attrezzate, computate in ragione del 10 per cento, perchè le diverse fattispecie di utilizzo diretto o indiretto o di un non-utilizzo potrebbero essere fonte di contenzioso; si considera infatti sufficiente che le aree siano attrezzate perchè esse vengano assoggettate alla imposizione;

- per quanto riguarda autostrade, aeroporti, porti, stazioni ferroviarie ed altri luoghi esentati dall'imposta, stabilire che, se in essi esistono locali destinati ad attività economi-

che, quali pubblici esercizi, ristoranti, esercizi commerciali, distributori di carburanti, anche per questi vale la regola generale di assoggettamento all'imposta.

All'articolo 1, viene poi proposta una nuova formulazione del comma 5, allo scopo di disciplinare fattispecie nuove o di meglio chiarire quanto già regolamentato. In particolare, si tratta di stabilire che:

- se l'attività è esercitata in più locali siti nello stesso edificio o in edifici contigui o su aree attrezzate contigue, il conteggio della imposta deve avvenire in modo unitario, utilizzando la tabella allegata alla legge;

- se il complesso aziendale unitario è posto a cavallo di più comuni, l'imposta, come sopra determinata, è ripartita proporzionalmente fra i comuni interessati;

- resta naturalmente valida la regola generale - stabilita fin dai primi articoli - che quanto sopra non si applica per edifici o complessi non contigui, come accade nel caso di filiali, sedi distaccate, sportelli e uffici; in questi casi, l'imposta viene calcolata distintamente per ciascuna unità produttiva separata, e versata ad ogni comune ove l'unità è ubicata;

- se un insediamento è ubicato anche solo in parte in un'area speciale, si applica la misura d'imposta più elevata;

- analogamente, se un soggetto passivo d'imposta esercita più attività fondamentali, si fa riferimento alla tariffa riguardante l'attività cui è destinata la porzione prevalente di superficie; se però le attività sono promiscue e non è possibile suddividere la superficie tra i diversi settori in cui l'impresa opera, si applica la tassazione più elevata.

Il soggetto passivo d'imposta è colui che esercita l'attività d'impresa, le arti o la professione: il riferimento alla partita IVA, considerato che detti soggetti sono obbligati ad avere una propria partita IVA, costituisce uno strumento per favorire il reperimento dei contribuenti, ma non è di per sé, da solo, elemento sufficiente a determinare chi è o chi non è tenuto a corrispondere l'imposta. Di conseguenza, non è sufficiente che un soggetto presenti dichiarazione di cessazione dell'attività agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

per dimostrare che egli non è più tenuto al versamento, in quanto è fondamentale conoscere se egli esercita o non esercita l'attività di impresa, l'arte o la professione. È per tali considerazioni che il comma 6 dell'articolo 1 è stato riformulato nella sua seconda parte.

Al comma 8 dell'articolo 1 è stato necessario apportare alcune modifiche, che sono l'inevitabile conseguenza di quanto già detto in precedenza per il comma 4, quando si è trattato della opportunità di assoggettare all'imposta i locali destinati alla produzione, per le aziende distributrici di servizi a rete.

Il tempo intercorrente tra l'emissione del decreto-legge e l'entrata in vigore della legge di conversione impone l'adeguamento di alcune scadenze. Inoltre, considerando che il primo anno di applicazione dell'imposta comporterà inevitabilmente qualche disagio, ritardi, dimenticanze e sviste, è necessario consentire ai comuni il tempo necessario per conoscere l'entità del gettito dell'imposta, prima di adottare le eventuali variazioni per l'anno successivo. È così che agli articoli 2 e 3 viene proposta una serie di cambiamenti:

- al comma 3 dell'articolo 2, si prevede che i comuni debbano deliberare entro il 31 ottobre, anziché entro il 31 luglio, di ogni anno, le variazioni per l'anno successivo;

- al comma 5 dell'articolo 2, si prevede che la trasmissione al Ministero delle finanze delle deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 debba avvenire entro il 31 dicembre, anziché entro il 30 settembre;

- al comma 5 dell'articolo 3, si prevede che la denuncia ed il versamento dell'imposta da parte dei contribuenti, per il 1989 (primo anno di applicazione delle nuove disposizioni) debba avvenire nel mese di settembre, anziché nel mese di luglio.

L'esperienza degli anni trascorsi dimostra che non tutti i comuni italiani utilizzano al massimo gli strumenti fiscali a loro disposizione, e non tutti curano allo stesso modo l'efficienza dei servizi e l'applicazione di tariffe adeguate per recuperarne, nei limiti del possibile, il costo. Infatti, nelle voci delle entrate di bilancio il rapporto tra entrate proprie e entrate per trasferimenti erariali è assai diverso fra ente ed ente: tanto che si verificano casi-limite in cui sostanzialmente le uniche

risorse sono costituite dai trasferimenti erariali.

Queste disparità non paiono giustificate neppure alla Associazione nazionale dei comuni italiani, che si è dichiarata disponibile, in relazione alla nuova imposta comunale sull'esercizio di imprese, arti e professioni, ad effettuare un servizio a tutti i comuni, trasmettendo loro gli elenchi dei potenziali contribuenti, desumibili dagli elenchi degli iscritti alla partita IVA combinati con gli elenchi delle attività e professioni tenuti dalle camere di commercio. Questi elenchi dei potenziali contribuenti, raffrontati con i proventi realizzati da ogni comune, potranno costituire la base di una eventuale verifica quantitativa dei risultati finali. La proposta di un comma aggiuntivo nell'articolo 4, dopo il comma 5, si muove in senso coerente con quanto ora esposto.

Occorre considerare che le funzioni demandate ai comuni in tema di verifica delle denunce dei contribuenti e di accertamento delle superfici imponibili sono funzioni di estremo interesse pubblico, che non possono incontrare, nella loro esplicazione, intralci di natura burocratica, nè opposizioni dei diretti interessati all'accesso ed alla misurazione delle superfici. È per il timore che si verifichino ostacoli di tal genere che il Governo, nell'articolato del decreto, ha previsto l'obbligo del contribuente di collaborare con il comune, fornendo i dati, le notizie e le documentazioni richieste; ha previsto altresì il diritto del comune di richiedere e ricevere dati, notizie ed elementi rilevanti, nei confronti dei singoli contribuenti, agli uffici pubblici competenti.

È ovvio che, tra i dati da accertare, assume particolare rilevanza ed utilità la visura degli atti catastali conservati presso gli uffici del Catasto; questi diventano praticamente gli unici rilevamenti, alternativi al sopralluogo diretto, nel caso di edifici molto vecchi, per i quali il comune non disponga dei fascicoli relativi alle licenze o concessioni edilizie perchè in epoca remota non esistevano nè piani regolatori, nè piani di fabbricazione, e non erano state richieste le licenze edilizie.

La Commissione ritiene opportuno che tali elementi, da raccogliere presso gli uffici pubblici competenti, non comportino per il

comune pagamento di spese e diritti. La Commissione ritiene, altresì, necessario stabilire il diritto del comune di effettuare d'autorità la misurazione e la verifica delle superfici, nei casi in cui lo ritenga necessario.

Vengono perciò proposte alcune integrazioni al comma 5 dell'articolo 4 al fine di garantire quanto sopra espresso.

L'articolo 6 del decreto contiene disposizioni particolari e varie. Il comma 2, nella stesura del Governo, prevede che i comuni versino il 10 per cento di quanto incassano per imposta, sanzioni ed interessi alle province, che trattengono il 7 per cento per il loro bilancio e versano poi il restante 3 per cento allo Stato, affinché venga, in seguito, riassegnato a comuni e province, ripartito con criteri perequativi.

Le province, attraverso la loro associazione nazionale, l'Unione province d'Italia, hanno fatto conoscere di non ritenere corretto che la loro finanza sia legata, anche se parzialmente, a trasferimenti di fondi che pervengono dai comuni, in relazione a tributi comunali.

Questa osservazione è stata ritenuta pienamente fondata, e pertanto viene proposto di modificare il secondo comma, sopra citato, dell'articolo 2 del decreto, lasciando ai comuni il 7 per cento già previsto per le province e stabilendo quindi che i comuni dovranno versare, direttamente allo Stato, solo il 3 per cento delle somme riscosse per imposte, sanzioni ed interessi, che sarà restituito in una successiva ripartizione, basata su criteri perequativi, al sistema delle autonomie locali.

La modificazione stessa va, però, vista in correlazione con una variazione da apportare all'articolo 12, in quanto è necessario garantire alle province il recupero del mancato introito del 7 per cento sopraindicato, mediante altri fondi già destinati ai comuni.

L'articolo 12 prevedeva, nel comma 1 alla lettera *b*), che il fondo derivante dalla applicazione dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, (quota parte della addizionale sulla energia elettrica) sarebbe stato destinato per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni. Per compensare le modifiche introdotte nel comma 2 dell'articolo 6, viene proposto di modificare la ripartizione fra province e comuni

portandola rispettivamente alle misure del 55 e del 45 per cento.

L'articolo 6 prevede al comma 4 un processo di verifica del provento del gettito dell'imposta comunale sull'esercizio di imprese arti e professioni e, sulla base del suo andamento, che sarà sicuramente assai variabile tra zona e zona, tra comune e comune, di operare una parziale redistribuzione perequata.

A tal fine, fissa l'obiettivo di trasferire, nel tempo, 1000 miliardi dai contributi ordinari assegnati ai comuni al fondo perequativo; per il 1989 tale trasferimento è quantificato nel 2,30 per cento del fondo esistente e corrisponde a 365.355 milioni. Per gli anni successivi è attribuita la competenza ad operare, sulla via indicata, al Ministro dell'interno, che provvederà con propri decreti ad operare tali trasferimenti, nei limiti, ovviamente, dell'importo massimo complessivo di 1000 miliardi.

La Commissione propone una formulazione lievemente diversa del comma 4, al fine di far partecipare più attivamente i comuni interessati e le comunità montane al previsto trasferimento di fondi, attraverso le rispettive associazioni nazionali rappresentative.

\* \* \*

L'articolo 7 tratta dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e conferma le disposizioni già in vigore negli ultimi anni.

Cogliendo l'occasione, per affinità di materia, la Commissione propone di inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7, con cui si prefigge di soddisfare una esigenza che si è manifestata nelle riunioni della Commissione per l'Anagrafe tributaria, e cioè quella di autorizzare gli uffici tecnici erariali a richiedere il codice fiscale ai contribuenti intestatari di fabbricati o di terreni, in quanto ciò potrà in futuro consentire gli incroci automatici tra i dati del Catasto e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, e dotare la banca dati del Catasto immobiliare di un elemento necessario ai fini fiscali dello Stato e degli altri enti interessati alla gestione dei tributi sul patrimonio immobiliare.

L'articolo 8 comprende alcune disposizioni particolari in materia di tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In primo luogo, inserisce tra gli elementi di costo che formano la base per la determinazione delle tariffe della tassa anche lo spazzamento di strade, aree pubbliche o di uso pubblico, e il trasporto e lo smaltimento del materiale raccolto.

La Commissione condivide tale disposizione e propone soltanto che, nello stabilire che il gettito complessivo non può superare il costo complessivo dei servizi (di raccolta, spazzamento, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo), non si faccia riferimento «al bilancio di previsione in corso»: le previsioni di bilancio infatti potrebbero anche non coincidere con il punto di riferimento essenziale, che è il costo reale dei servizi stessi.

La stragrande maggioranza dei comuni, allorchè sarà pubblicata la legge di conversione del presente decreto, avrà già deliberato il bilancio di esercizio 1989 e le tariffe per lo stesso anno della tassa, anche perchè la determinazione del provento complessivo della tassa è condizione per la redazione del bilancio.

La Commissione, ciononostante, ha ritenuto opportuno consentire ai comuni la possibilità di rideliberare le tariffe ed il regolamento della tassa, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione.

Tale facoltà viene prevista non tanto perchè i comuni possano rivedere in termini quantitativi il gettito complessivo della tassa, quanto perchè essi possano rivedere e modificare il regolamento e le tariffe delle diverse classi di utenza entro il nuovo termine consentito.

È convinzione, infatti, di diversi membri della Commissione che i regolamenti e le tariffe di molti comuni debbano essere profondamente rivisti, in quanto negli ultimi anni si è provveduto a rivedere le tariffe attraverso maggiorazioni percentuali delle stesse, che hanno accentuato sensibilmente i divari esistenti, divari che, se erano sopportabili per importi modesti, non lo sono più per importi frequentemente assai elevati. Ciò è ampiamente dimostrato dal contenzioso esistente in materia in questo momento.

Per di più occorre ricordare le norme regolamentari e le tariffe con le leggi sopravvenute in materia di rifiuti speciali, che oggi

devono essere oggetto di autonoma disciplina e che hanno comportato profonde modificazioni nei conferimenti dei rifiuti.

La Commissione, inoltre, propone una diversa formulazione del comma 5 dello stesso articolo 8, in materia di applicazione della tassa: si propone di assoggettare alla tariffa normale chi risiede nella zona servita, e di applicare una tariffa ridotta al 30 per cento per le abitazioni coloniche e le case sparse esistenti in zona agricola e fuori della zona dotata dei servizi di raccolta, pulizia e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Nel 1989 alla tassa rifiuti solidi urbani, che già è calcolata sulla superficie utilizzabile, si sovrappone la nuova imposta comunale sull'esercizio di imprese arti e professioni, che è calcolata in modo pressochè analogo; in relazione a ciò, la Commissione ritiene necessario un comma aggiuntivo in calce all'articolo 8, mediante il quale si autorizzino, senza applicazione di sanzioni, coloro che avevano omissso o fatto infedele denuncia a regolarizzare la loro posizione entro il 20 settembre 1989.

Tale norma ha già dato in passato ottimi risultati al comune di Roma e si auspica un analogo risultato nel resto del Paese.

All'articolo 9 il decreto-legge reca una serie di disposizioni previdenti l'obbligo per gli enti locali di coprire in una misura minima determinata, attraverso le tariffe, i costi di diversi servizi.

La Commissione propone alcune lievi variazioni:

- per quanto riguarda il servizio smaltimento rifiuti, tenendo conto che nel Paese esistono situazioni assai diverse e particolari e che già da questo anno vengono considerati fra i costi da ricoprire anche quelli per servizi che nel passato non dovevano essere conteggiati, la Commissione ritiene più opportuno limitare la percentuale minima dei costi che deve essere coperta dai ricavi, al 50 per cento, pur auspicando che quasi tutti i comuni operino per ricoprire il costo in misura assai maggiore, anche rispetto a quella stabilita originariamente nel testo del decreto;

- si è ritenuto di dare conferma che le aziende municipalizzate e consortili debbono corrispondere gli interessi sulle dotazioni finanziarie concesse dagli enti proprietari;

- sembra opportuno disporre che nei servizi a domanda individuale non sono computate le quote di ammortamento tecnico e gli oneri finanziari contratti per i mutui relativi. Questa norma è da considerarsi, allo stato pratico, assolutamente necessaria; altrimenti, in caso contrario, potrebbero essere del tutto sospese attività quali quelle relative ai teatri, agli impianti sportivi e piscine, alle case di riposo e agli ospizi: gli oneri finanziari e l'onere di ammortamento tecnico avrebbero un'incidenza insostenibile dai fruitori dei servizi, almeno nei casi in cui vi sia stato un intervento edilizio recente.

Alla Commissione è parso già obiettivo soddisfacente il recupero di tutti gli altri costi, almeno nella percentuale indicata dal decreto-legge.

In materia di personale degli enti locali, si è ritenuto opportuno lasciare un minimo di elasticità a quegli enti locali che hanno urgente necessità di provvedere alla copertura di alcuni posti e che hanno concorsi espletati o in corso, elasticità comunque temporalmente limitata e circoscritta (articolo 10-bis proposto).

È da rilevare che con tale disposizione non si tratta di concedere facoltà di nuove assunzioni per gli enti che non ne hanno possibilità: si tratta invece di rimuovere un ostacolo (le disposizioni sulla mobilità) che da tempo avrebbe dovuto essere superato con atti amministrativi (i quali però non sono stati disposti).

Un altro aspetto particolare, che non trova soluzione nella applicazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è quello relativo alle assunzioni temporanee di personale per servizi straordinari e di breve durata, in quanto pressochè mai accade che i primi nelle graduatorie esistenti presso gli uffici del lavoro accettino un servizio del genere: i primi posti delle graduatorie, infatti, sono occupati da persone che risiedono in località lontane e sono disposte a trasferirsi solo per una occupazione permanente; occorre pertanto ritornare alle vecchie normative per questo tipo di lavoro straordinario e di breve durata, ed è ciò che viene proposto con l'ultimo comma dell'articolo 10-bis.

La Commissione è del parere, poi - in questa occasione in cui si adottano provvedimenti

sulla finanza e sui tributi degli enti locali - di proporre l'abolizione dell'imposta sui cani, che è divenuto un balzello inutile e inopportuno perchè non esistono, per il suo mantenimento, giustificazioni di ordine sociale nè di carattere fiscale, in quanto il gettito globale dell'imposta è realmente trascurabile, specialmente se messo in relazione con i costi globali di gestione dell'imposta stessa.

\* \* \*

Il complesso delle risorse che nel 1989 perverrà al sistema delle autonomie (comuni, province, comunità montane) appare, complessivamente, adeguato, nel suo andamento rispetto allo scorso esercizio. Infatti, secondo le stime del Governo, la nuova imposta comunale - anche se applicata al livello minimo - dovrebbe ampiamente compensare la riduzione dei trasferimenti statali ed anzi garantire, nel suo complesso, un aumento di risorse al sistema dei comuni e delle province di circa il 6 per cento.

Alcuni comuni, poi, potranno avvalersi della facoltà loro concessa di maggiorare la misura della nuova imposta e in tal modo acquisire ulteriori risorse economico-finanziarie da utilizzare per appianare passività pregresse, o migliorare la lozo azione politico-amministrativa mediante nuovi interventi.

La Commissione, valutando così positivamente la situazione complessiva, si è però enormemente preoccupata per gli effetti che il meccanismo previsto potrebbe produrre sui piccoli comuni e, in particolare su quelli montani. La nuova imposta comunale produrrà risultati estremamente diversi nel Paese, tra zona e zona, tra comune e comune: in effetti, i piccoli comuni, specialmente se ubicati in zone collinari o completamente montane (fatta eccezione per le stazioni turistiche), non hanno sul loro territorio rilevanti attività economiche nè professionali: in molti casi, saranno presenti solo qualche modesto esercizio commerciale o qualche bottega artigiana, quindi il provento globale dell'imposta comunale sarà ben lontano dal compensare la perdita subita sui trasferimenti statali.

La Commissione propone perciò un emendamento assai significativo all'articolo 18, con

il quale si garantisce a tutti i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti almeno un trasferimento complessivo dallo Stato (sui fondi ordinario e perequativo) per il 1989 pari a quello del 1988.

Tale aumento dei trasferimenti erariali non comporterà però maggiori spese per lo Stato, perchè verrà finanziato attingendo alla quota parte dei fondi derivanti dall'addizionale sull'energia elettrica, che già venivano assegnati al complesso dei comuni, quota da dedurre prima della ripartizione di detti fondi.

È stato discusso se i comuni sedi di stazioni invernali o turistiche, avendo a propria totale disposizione i proventi della nuova imposta, possano risultare beneficiari di un privilegio, ma si è concluso che in effetti tali comuni debbono affrontare spesso oneri ampiamente superiori a quelli determinabili in base alla popolazione residente, in quanto debbono approntare servizi proporzionali alla popolazione affluente nei momenti di punta (affluente, spesso, in misura tale dal raddoppiare o triplicare il numero dei residenti); quindi è da ritenere sostanzialmente giusta la disposizione così proposta per l'articolo 18.

La Commissione ha anche ripreso in considerazione i problemi connessi con le dichiarazioni IRPEG e IVA a sanatoria degli esercizi pregressi, i cui termini scadono il 30 giugno 1989, secondo quanto fu stabilito nell'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. Tale termine è antecedente il giorno stesso di scadenza delle normali denunce (31 ottobre 1989), per cui la Commissione ne propone la posposizione al 31 dicembre 1989 e a tal fine propone un emendamento che si sostanzia in un nuovo articolo 22-bis.

In tale articolo, si ritiene opportuno inserire una norma chiarificatrice e che già fu oggetto di un apposito ordine del giorno, approvato dall'Assemblea del Senato il 25 gennaio 1989, ma che è assai preferibile risultare sancita nel disposto della legge; essa riguarda la regolarizzazione delle operazioni di riscossione intervenue nei periodi di imposta già chiusi, regolarizzazione che può avvenire mediante rivalsa nei confronti dei terzi: si precisa che la rivalsa viene effettuata nei confronti delle imprese. La sanatoria comporterà l'emissione di una fattura



ra o nota di addebito per l'IVA da versare all'erario sui proventi pervenuti dalle imprese nei precedenti esercizi, le imprese potranno portare, poi, nell'anno in corso regolarmente in detrazione l'IVA così pagata.

Il chiarimento, attualmente proposto, evita per gli enti pubblici interessati l'obbligo di dover riesaminare tutte le partite, anche quelle modeste relative ai servizi comunali; di dover ricercare tutti gli utenti e, quindi, elimina l'enorme lavoro di ricerca, di documentazione delle nuove fatturazioni per un'infinità di partite, ciascuna delle quali di poche decine di lire, che avrebbero comportato costi di riscossione di gran lunga superiori al ricavato.

Si propone infine, con lo stesso articolo, al comma 3, un trattamento uguale per tutte le operazioni del passato, oggetto di sanatoria, indipendentemente dallo stato dei rapporti con gli uffici finanziari in materia di accertamento.

\* \* \*

Il titolo IV del decreto-legge riguarda principalmente il risanamento finanziario delle gestioni locali.

Il bilancio di molti comuni italiani si presenta in precarie condizioni di equilibrio e richiede una energica azione di risanamento, che può esser realizzata solo in un arco di tempo pluriennale attraverso interventi rigorosi e coerenti di contenimento delle spese, ma anche di afflusso adeguato di risorse finanziarie.

Le ragioni che hanno portato gli enti locali a questa pesante situazione sono assai diverse, ma un sostanziale motivo ricorrente è consistito dal dilatarsi dei compiti e delle funzioni, cui ha corrisposto un sensibile raffreddamento dei flussi delle entrate.

E così alcuni comuni presentano situazioni quasi da dissesto, con forti passività, altri un disavanzo di amministrazione da colmare; altri ancora debiti per forniture o per oneri che sono a loro carico (pur provenendo da organismi esterni quali consorzi, aziende municipalizzate, aziende di trasporto, comitati di gestione delle unità sanitarie locali per i servizi sociali loro affidati) ma che non trovano copertura negli stanziamenti di bilancio degli esercizi cui tali oneri competono.

Il decreto-legge stabilisce una serie di misure volte a riportare la gestione economico-finanziaria di tali comuni in equilibrio, attraverso vincoli e limitazioni in materia di spese, di servizi, di investimenti e di assunzione di personale. Per gli amministratori il decreto prevedeva accentuazioni in materia di responsabilità e conseguenti sanzioni.

La Commissione, pur condividendo l'obiettivo fondamentale che si è posto il Governo, del risanamento dei bilanci degli enti locali, è partita dal presupposto che tale obiettivo sia condiviso pienamente dagli amministratori locali ed ha voluto perciò modificare innanzitutto lo spirito delle norme contenute nel decreto, attraverso una serie di emendamenti, che sono stati condivisi anche dal Governo.

Le norme proposte in sostituzione di quelle del decreto si propongono, pertanto, di aiutare e sostenere i comuni sulla via del risanamento economico-finanziario, non tanto attraverso atti di natura poliziesca o punitiva, quanto prevedendo un binario reso obbligatorio per legge, sul quale gli enti locali possano operare sulla via del risanamento, superando ogni possibile resistenza esterna.

Ai comuni in dissesto, poi, quelli cioè che non sono in grado di rientrare in equilibrio con le proprie forze, sono offerte ulteriori (modeste, per la verità, data la situazione generale del bilancio dello Stato) possibilità di reperimento di risorse economiche e finanziarie per ripartire nel tempo l'onere del risanamento.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte la Commissione propone una diversa stesura degli articoli 24 e 25. Inoltre, il testo di questo secondo articolo tratta unitariamente le disposizioni che, nel testo governativo, sono comprese sotto i due articoli 25 e 26.

L'articolo 27 stabilisce l'obbligo per i comuni in stato di dissesto di nominare dei revisori dei conti, con l'incarico di vigilare sulla regolarità contabile, fiscale, economica e finanziaria della gestione.

La Commissione ha ritenuto che nel caso dei piccoli comuni non fosse opportuna la nomina di un ampio collegio di esperti, ma che fosse sufficiente la nomina di un solo esperto, anche perchè, in alcuni casi, l'onere delle competenze per un valido collegio che segua di continuo la gestione dell'ente potrebbe comportare un

impegno di spesa così elevato da non poter essere assorbito dalle scarse finanze da risanare. Pertanto, viene proposto un collegio di esperti solo per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti e un semplice revisore negli altri casi.

Per quanto, poi, riguarda le competenze del collegio, si ritiene opportuno limitarne il campo alle funzioni di controllo e di verifica della situazione economico-finanziaria, in relazione anche al piano di risanamento approvato, senza permettere che esse investano l'attività politica ed amministrativa dell'ente.

La Commissione, infine, nel quadro di una politica di restrizioni e di ridimensionamento delle spese degli enti locali, ritiene che non abbia significato il mantenere l'obbligo di pubblicare i bilanci comunali sui quotidiani, come prevede la legge 25 febbraio 1987 n. 67, che li costringerebbe così ad affrontare elevate spese, considerate oltretutto inutili perchè il comune cittadino non riuscirebbe minimamente a comprendere appieno il significato di un arido e tecnicistico elenco di numeri. Propone pertanto la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

La Commissione, viceversa, valuta tuttora assai positivi gli altri obblighi, imposti anche agli enti locali, in materia di pubblicazione dei bandi di gara, per il significato e l'utilità di tale pubblicità, che si è dimostrata estremamente valida ed opportuna.

La Commissione ha tenuto conto delle opinioni espresse dalle altre Commissioni in sede di parere, provvedendo ai possibili adeguamenti del testo.

In conclusione, la Commissione, a maggioranza, esprime il proprio favorevole parere alla conversione in legge del decreto, con le modifiche proposte; la Commissione è convinta, sulla base delle valutazioni fornite dal Governo in tema di trasferimenti e di probabili proventi della nuova imposta, che questo decreto costituisca un fatto molto positivo per la vita degli enti locali e per l'avvio del processo di risanamento dei bilanci eventualmente in dissesto.

Per tali motivazioni la Commissione ne raccomanda l'approvazione, assieme agli emendamenti da essa proposti.

FAVILLA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

14 marzo 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, a maggioranza, parere favorevole, osservando peraltro che appare opportuna una migliore definizione sia della procedura di cui all'articolo 24, comma 4, stabilendo che ove questa sia esperita, sono sospese le procedure esecutive, sia di quelle di cui all'articolo 25, in particolare al fine di chiarire che la causa di ineleggibilità prevista dal comma 8 opera solo in seguito all'accertamento di una precisa responsabilità contabile dell'amministratore.

I senatori del Gruppo comunista e del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, nel dissociarsi dal parere favorevole, avanzano in particolare dubbi sulla costituzionalità dell'imposta comunale per l'esercizio di professioni, arti ed imprese, in quanto non commisurata alla capacità contributiva.

**PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Covi)

8 marzo 1989

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole. Si prospetta, tuttavia, l'opportunità di sopprimere all'articolo 4, comma 9 - in relazione al testo del disegno di legge sull'introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario, approvato dal Senato nella seduta del 13 ottobre 1988 - la parola «amministrativa». E ciò in considerazione della prospettata modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, in base alla quale si attribuisce alla Commissione tributaria, e non più all'Intendenza di finanza, la potestà di sospendere l'esecutorietà dell'imposizione.

Inoltre si suggerisce, all'articolo 5, comma 1, di innalzare il termine per la riduzione della soprattassa da trenta a sessanta giorni.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL' OSSO)

15 marzo 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime a maggioranza parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) non appare condivisibile la riduzione al 30 per cento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disciplinata nel comma 5 dell'articolo 8 del decreto: si tratta infatti di una agevolazione destinata a rendere meno efficiente la gestione della tassa in questione, senza apprezzabili conseguenze a favore dei soggetti agevolati;

b) sarebbe opportuno considerare nel computo delle tariffe per il servizio degli acquedotti anche i costi concernenti tutto il ciclo di smaltimento delle acque, rendendo la tariffa realmente espressiva dell'intero onere che l'ente locale affronta per il servizio degli acquedotti; in questo senso può essere utile valutare un meccanismo di perequazione (da far operare, ad esempio, nel fondo perequativo), in base al quale vengono trasferite maggiori risorse ai comuni che affrontano oneri proporzionalmente maggiori, dovuti a fattori obiettivi di costo, rispetto alla media

per assicurare un regolare rifornimento idrico;

c) si esprimono riserve sulla formulazione del comma 4 dell'articolo 19, in quanto si tratta di una disposizione inevitabilmente destinata ad innescare un processo di lievitazione degli oneri, i quali finiranno poi comunque per scaricarsi sul bilancio dello Stato: meglio sarebbe stato farsi carico pienamente degli effetti della disposizione, reperendo le coperture correlate, secondo quanto stabilito dall'articolo 27 della legge n. 468 del 1978;

d) si invita la Commissione a valutare con grande attenzione l'articolo 10 del decreto, dove si prevede la soppressione dell'imposta di soggiorno; in particolare è opportuno esaminare a fondo se risulti del tutto giustificato il comma 3 del predetto articolo;

e) per quanto riguarda il meccanismo di applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, è opportuno valutare la possibilità di graduare l'imposta non solo per settori di attività, ma anche tenendo conto della fascia di ubicazione urbana degli immobili destinati all'esercizio delle attività.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: BARBERA)

16 marzo 1989

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, il seguente parere.

Per quanto concerne l'articolo 10, la Commissione è favorevole alla soppressione dell'imposta di soggiorno a condizione che si affermi il carattere transitorio della disposizione, in attesa della nuova legge sulla finanza regionale, la cui mancata approvazione rende oggettivamente insostenibile la situazione istituzionale delle Regioni, le quali vedono restringersi ogni margine di discrezionalità nella allocazione delle spese senza che vengano loro consentiti strumenti idonei per un effettivo governo delle entrate, col risultato che una serie di servizi essenziali non possono essere concretamente svolti; in ogni caso, anche in riferimento alla disciplina transitoria, il meccanismo previsto dal comma 2 dell'articolo 10, ha lo svantaggio di bloccare al 1988 i parametri di riferimento per i finanziamenti sostitutivi dello Stato e di costituire un ulteriore, rigido fondo a determinazione vincolata. Sarebbe preferibile assicurare alle Regioni, in relazione ai finanziamenti in questione, una quota percentuale delle entrate ICIAP riscosse dai comuni (anche eventualmente in sostituzione delle percentuali previste per le provincie, per

le quali andrebbero trovate altre fonti di entrata come richiesto dalle stesse amministrazioni provinciali). Inoltre, il vincolo di destinazione va quanto meno allentato, stabilendo che le somme pervenute alle Regioni sono dalle stesse utilizzate «di norma» per il fabbisogno delle aziende di soggiorno e di quelle di promozione turistica.

Per quanto concerne l'articolo 28 relativo al contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana:

considerato che ancora una volta si provvede per una sola annualità, fuori dal dettato statutario, che prevede la determinazione quinquennale, e che si realizza una ulteriore compressione delle entrate disposte a presidio del minore ammontare del gettito dei redditi di lavoro;

tenuto conto che non viene chiaramente espresso il carattere di mera anticipazione ribadito più volte dal Governo;

considerato infine che persistono e anzi si sono aggravate le ragioni del fondo di solidarietà per la cui definitiva determinazione, superandosi l'aggancio transitorio ad un'aliquota di imposta, era stato assunto formale impegno a rilanciare l'iter ormai pluridecennale di definizione delle norme di attuazione statutarie, la Commissione esprime parere contrario.

**EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Art. 1.**

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. L'imposta è determinata in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali comunque utilizzati per l'esercizio delle attività indicate nel comma 1, nonché quella delle aree attrezzate per lo svolgimento di dette attività, con esclusione:

a) della superficie dei locali e delle aree destinata alla distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attività aeroportuali, portuali e autoportuali;

c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione e di autorizzazione comunale;

d) per le imprese di gestione immobiliare, della superficie dei locali e delle aree destinati alla locazione, anche finanziaria.

*4-bis.* La superficie delle aree attrezzate di cui al comma 4 e al presente comma, se scoperta, è computata in ragione del 10 per cento. Sono soggetti all'imposta i pubblici esercizi, i posti di ristoro, le rivendite di generi diversi ed in generale tutte le attività commerciali di distribuzione di carburante e di servizio per le auto e per le persone lungo le autostrade, negli aeroporti, nei porti, negli edifici ferroviari e in tutti gli altri edifici nei quali si svolgono le attività sopra elencate».

*Sostituire i commi 5, 6, 7, 8 e 9 con i seguenti:*

«5. Se lo stesso soggetto passivo esercita l'attività in locali diversi siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta è dovuta in misura unica a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati i detti insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune; se detti insediamenti sono ubicati, in tutto od in parte, nelle zone speciali di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la misura d'imposta ivi vigente. Se in detti insediamenti ovvero nell'unico locale o sull'unica area attrezzata sono esercitate, dallo stesso soggetto passivo, più attività, diverse da quelle accessorie od occasionali, l'imposta è dovuta con riferimento all'attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie utilizzata ovvero, in caso di uso promiscuo, all'attività compresa nel settore a più elevata tassazione. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, si assume la prima classe di superficie e, se dette attività sono diverse, l'attività compresa nel settore a più elevata tassazione.

6. L'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attività di cui al comma 1, in relazione alle attività e alle superfici alla stessa data. L'esercizio dell'attività è presunto per il contribuente, cui è stato attribuito il numero di partita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il quale non presenta la dichiarazione di cessazione dell'attività prevista per detta imposta.

7. L'imposta è dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove è esercitata l'attività. Per le attività esercitate

senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno.

8. Non sono soggetti all'imposta: lo Stato, le Regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni con personalità giuridica, con esclusione della superficie dei locali e delle aree destinate alla produzione dei beni e dei servizi a rete indicati nella lettera a) del comma 4; nonchè gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al 65 per cento. Per le attività stagionali esercitate nel corso dell'anno per periodi non superiori, complessivamente, a sei mesi, l'imposta è ridotta di un quarto.

9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso decreto sono disciplinati i conseguenti effetti sulle misure d'imposta da applicare nei comuni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, comma 1».

#### Art. 2.

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 31 luglio», con le altre: «entro il 31 ottobre»; al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 settembre», con le altre: «entro il 31 dicembre».*

#### Art. 3.

*Al comma 5, sostituire le parole: «mese di luglio», con le altre: «mese di settembre».*

#### Art. 4.

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. I dipendenti comunali, previo preavviso per iscritto, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici.

5-bis. Entro il 31 marzo il Ministero delle finanze trasmette all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) su tabulati e supporti magnetici l'elenco dei soggetti d'imposta che abbiano partita IVA o iscrizione alla Camera di commercio con l'indicazione del domicilio fiscale. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministero delle finanze, su richiesta dello stesso, l'elenco dei soggetti d'imposta iscritti alle Camere di commercio. L'Associazione nazionale comuni italiani fa pervenire a tutti i comuni l'elenco dei soggetti d'imposta. Per il 1989 il termine di cui sopra è fissato al 9 settembre 1989».

*Al comma 9, nel primo periodo, sopprimere la parola: «amministrativa».*

#### Art. 6.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il 3 per cento delle somme riscosse dai



comuni per imposte, sanzioni ed interessi è devoluto a cura dei comuni stessi allo Stato per la sua riattribuzione ai comuni sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3».

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di mille miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito e alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'articolo 1. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM). Per l'anno 1989 la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è trasferito nel fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b)».

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Controllo delle dichiarazioni dei redditi immobiliari)*

1. Per gli incroci automatici tra i dati del catasto e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, allo scopo di accertare eventuali evasioni di redditi immobiliari, l'Anagrafe tributaria - Centro informativo del catasto - e gli uffici tecnici erariali sono autorizzati dal Ministro delle finanze a richiedere il codice fiscale ai contribuenti intestatari di fabbricati o di terreni».

**Art. 8.**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «quale risulta dal bilancio di previsione in corso».*

*Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

«4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, provvedendo con la medesima delibera ad apportare le modifiche riguardanti il regolamento.

5. Al secondo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «La tassa è dovuta solo nel caso in cui l'abitazione colonica o la sua strada d'accesso siano situate nell'area di raccolta dei rifiuti. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta».

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Non si fa luogo all'accertamento e non si applicano le sanzioni di cui agli articoli 292 e 296 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per le ipotesi di omessa o infedele denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a condizione che il contribuente regolarizzi la propria posizione entro il 20 settembre 1989. Restano salvi gli accertamenti definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**Art. 9.**

*Al comma 2, sostituire le parole: «al 60 per cento» con le altre: «al 50 per cento».*

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consorzi, devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione*

delle tariffe e della erogazione in conto esercizio».

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Nella determinazione del costo complessivo dei servizi a domanda individuale, di cui al comma 4, non sono computate le quote di ammortamento tecnico e gli oneri finanziari per i mutui contratti per gli impianti e le attrezzature».

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere tutti i dati risultanti dalle certificazioni effettuate dagli enti locali, accompagnati da una relazione, al Parlamento, alle Regioni, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Il Ministro della sanità, in analogia a quanto sopra, è tenuto a trasmettere tutti i dati delle unità sanitarie locali alle Regioni e all'ANCI».

*Dopo l'articolo 10 inserire i seguenti:*

**«Art. 10-bis.**

*(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)*

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora entro il 31 marzo 1989 non pervenga loro domanda di mobilità per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325».

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è sostituito dal seguente:

«5. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso entro il 31 dicembre 1988».

3. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel primo periodo le parole «solo se sono iniziate le prove», sono soppresse; nel secondo periodo, le parole «e del comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160», sono sostituite dalle seguenti: «è abrogato il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160».

4. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, le parole «secondo le disposizioni di legge vigenti, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo», sono sostituite dalle seguenti: «secondo la normativa di cui ai commi quindicesimo e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3».

**Art. 10-ter.**

*(Soppressione dell'imposta sui cani)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 è soppressa l'imposta sui cani di cui agli articoli da 130 a 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. È fatto comunque salvo l'obbligo di munirsi della piastrina metallica di riconoscimento di cui all'articolo 136 del predetto regio decreto; il costo della piastrina è corrisposto mediante versamento diretto alla tesoreria del comune».

**Art. 12.**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* «per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni», *con le altre:* «per il 55 per cento alle province e per il 45 per cento ai comuni».

**Art. 18.**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è distribuito, dopo che le relative somme sono

state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988;

b) per la restante parte a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1».

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Ulteriore proroga di termini per adempimenti tributari)*

1. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e prorogato al 30 giugno 1989 dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.

2. L'obbligo di rivalsa per la regolarizzazione dell'applicazione dell'IVA su operazioni intervenute nei periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989 è esercitabile soltanto nei confronti delle imprese.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, hanno efficacia anche per gli accertamenti definitivi».

**Art. 23.**

*Al comma 3, dopo le parole: «nelle forme previste dalla legge e divenuta» inserire le altre: «o dichiarata».*

*Sostituire l'articolo 24 con il seguente:*

**«Art. 24.**

*(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)*

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta, e con deliberazioni dei rispettivi Consigli provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il Consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.

4. Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il Consiglio adotta i provvedimenti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal Consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione ed ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di

stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso ed a quelli immediatamente successivi.

5. L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione con che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal Consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.

7. Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'articolo 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, restano disciplinate da quanto con tale articolo è stabilito.

8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, è consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passività comprese nel piano:

a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;

b) assumere mutui per investimenti, in aggiunta a quelli di cui al comma 8, con ammortamento a carico del loro bilancio, fino al limite massimo di lire 150.000 per abitante

di capitale mutuabile, per ciascun anno, ed entro i limiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43».

*Sostituire l'articolo 25 con il seguente:*

**«Art. 25.**

*(Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli-enti medesimi)*

1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi Consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.

2. Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.

3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione ed ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate - e documentate in allegato - le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa:

a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal Consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;

b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il Consiglio, indicate per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua

copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:

1) il provento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;

2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutate;

3) le entrate *una tantum*;

4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.

4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) indicati nella lettera *b*) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai commi che seguono.

5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il Consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie debbono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono disposti i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le prescrizioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti che sono vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento

della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.

6. Il piano di risanamento è istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La Commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente Intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La Commissione può chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario *ad acta* per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La Commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulle capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, ad assicurare stabilità alla gestione

finanziaria dell'ente medesimo. Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire cento miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.

7. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal Consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.

8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.

9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.

10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.

11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contri-

buto ordinario integrativo, il Consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.

12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.

13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il Consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso il Consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario *ad acta*. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti gravi negligenze, colpe o dolo, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla Procura generale della Corte dei conti.

14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.

15. È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla Commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla Commissione.

16. Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della Commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico sul fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.

18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonchè al presente articolo».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.*

#### **Art. 27.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I Consigli provinciali e comunali degli enti locali di cui all'articolo 25, per la revisione della propria gestione nominano un revisore, nel caso di enti con popolazione al di

sotto di 5.000 abitanti, e negli altri casi un collegio di revisori, composto di tre membri scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonchè tra i ragionieri e i segretari comunali di altri comuni che abbiano esercitato nell'amministrazione di appartenenza funzioni economico-finanziarie per almeno un decennio».

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il revisore, ovvero, rispettivamente, il collegio dei revisori, dura in carica tre anni».*

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il revisore, ovvero il collegio, vigila sulla regolarità contabile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sull'amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale; attesta al Consiglio la corrispondenza dei dati del rendiconto annuale, finanziario e patrimoniale, alle risultanze delle scritture dell'ente, riferisce sulla relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo stato complessivo economico-finanziario. A tal fine il revisore ovvero il collegio può avvalersi delle strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati».

*Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Pubblicità dei bilanci degli enti pubblici)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono soppressi».

**DISEGNO DI LEGGE**

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549.



*Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1989.*

**Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il conferimento dell'autonomia impositiva ai comuni e per assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali per l'anno 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE  
E DI ARTI E PROFESSIONI

Articolo 1.

*(Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta)*

1. A decorrere dall'anno 1989, è istituita l'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del comune, di arti e professioni e di imprese, limitatamente, per le imprese agricole, all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico. La nozione di esercizio di imprese e di arti e professioni è assunta come definita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dalle associazioni anche se non riconosciute, dagli enti pubblici o privati, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni, che esercitano le

attività indicate nel comma 1 anche se per periodi limitati nel corso dell'anno.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

4. L'imposta è determinata in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali e delle aree attrezzate, direttamente utilizzate per l'esercizio delle attività indicate nel comma 1, con esclusione: a) della superficie dei locali e delle aree destinate alla produzione, distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, di altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8; b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attività aeroportuali, portuali e autoportuali; c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili. La superficie delle aree scoperte attrezzate, direttamente utilizzate, è computata in ragione del 10 per cento.

5. In caso di esercizio dell'attività senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero di esercizio dell'attività in forma ambulante, la misura dell'imposta è quella della prima classe di superficie. Ai fini del computo della superficie, sono considerati per la loro superficie complessiva i locali facenti parte di un'unica costruzione, ovvero più locali siti in costruzioni contigue, utilizzati dallo stesso soggetto passivo. Se in detti locali sono esercitate attività diverse, l'imposta è dovuta con riferimento all'attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie utilizzata.

6. L'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attività di cui al comma 1, in relazione alle attività e alle superfici alla stessa data. L'imposta non è dovuta dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

7. L'imposta è dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove è esercitata l'attività. In caso di mancanza di locali od aree destinati all'esercizio dell'attività, ovvero di esercizio dell'attività in forma ambulante, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno.

8. Non sono soggetti all'imposta: lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni con personalità giuridica, nonchè gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al 65 per cento. Per le attività stagionali esercitate nel corso dell'anno per periodi non superiori, complessivamente, a sei mesi, l'imposta è ridotta di un quarto.

9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni

triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Articolo 2.

### *(Determinazione della misura dell'imposta)*

1. La misura dell'imposta è stabilita dal comune, nell'ambito dei livelli minimo e massimo indicati nella allegata tabella e rispettando i rapporti tra le classi di superficie e tra i settori di attività, con deliberazione adottata dal consiglio comunale. La tabella allegata resta in vigore per gli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Le misure dell'imposta non possono essere differenziate in funzione della allocazione sul territorio comunale delle attività esercitate, salva la facoltà di delimitare una o più zone speciali, non eccedenti il 20 per cento del centro edificato, così come definito dall'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei comuni capoluoghi di provincia e il 10 per cento nei rimanenti comuni, di particolare importanza economica e centralità, a più elevata imposizione. Nelle zone speciali la misura dell'imposta può essere maggiorata del 15 per cento, ovvero del 30 per cento limitatamente alla metà della superficie complessiva delle zone speciali.

3. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel comma 4, deve essere adottata entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Qualora la deliberazione non sia adottata entro detto termine, si intendono prorogate le misure di imposta in vigore per l'anno precedente, anche se stabilite per legge.

4. Per l'anno 1989 la deliberazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere adottata entro il 31 marzo 1989. In mancanza di adozione della deliberazione entro detto termine, si applicano le misure minime di imposta previste dalla allegata tabella.

5. I comuni devono trasmettere al Ministero delle finanze copia autentica delle deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, divenute esecutive, entro il 30 settembre dell'anno di adozione delle stesse.

## Articolo 3.

### *(Denuncia e versamento dell'imposta)*

1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 7, apposita denuncia, nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto e se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonchè le modalità di presentazione. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.

4. Copia della denuncia e dell'attestato di versamento debbono essere esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati.

5. Per l'anno 1989, la denuncia deve essere presentata ed il versamento dell'imposta deve essere eseguito nel mese di luglio dell'anno stesso.

#### Articolo 4.

##### *(Liquidazioni ed accertamenti in rettifica o d'ufficio dell'imposta, rimborsi, riscossione coattiva e contenzioso)*

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce stesse, liquida l'imposta, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo.

2. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri di liquidazione seguiti, della maggiore imposta dovuta o di quella da rimborsare, nonchè delle sanzioni ed interessi, assegnando il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso deve essere comunicato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

3. Il comune provvede alla rettifica delle denunce presentate nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati l'imposta, nonchè le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di giorni sessanta per il pagamento.

4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero, nei casi di omessa presentazione della denuncia, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

6. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi di mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. La riscossione coattiva si effettua mediante ruolo, in un'unica soluzione. Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia, per le liquidazioni operate sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla denuncia stessa, ovvero entro il termine di cui alla lettera b) in caso di contestazione di dette liquidazioni;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le liquidazioni operate in base agli accertamenti in rettifica o d'ufficio.

8. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l'avviso di mora ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.

9. A seguito del ricorso del contribuente la riscossione dell'imposta può essere sospesa, quando sussistano gravi motivi, con provvedimento motivato dall'autorità amministrativa che decide sul ricorso. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva, previa notifica al contribuente, da parte del comune, di apposito avviso di liquidazione.

#### Articolo 5.

##### *(Sanzioni ed interessi per l'imposta)*

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta. Per la tardiva presentazione della denuncia si applica la soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta; la soprattassa è ridotta in misura pari al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta se il ritardo non supera i trenta giorni.

2. Per l'infedele, inesatta o incompleta denuncia, la quale abbia determinato la liquidazione dell'imposta in misura inferiore a quella dovuta, si applica la soprattassa pari al 50 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella liquidata sulla base della denuncia.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta si applica la soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa è ridotta alla metà se il ritardo non supera i cinque giorni.

4. Per l'omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti in denuncia, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta, nonché per ogni altra violazione di obblighi stabiliti per l'applicazione dell'imposta, è irrogata la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato al comune e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti.

5. Per le violazioni che danno luogo a liquidazioni o ad accertamento dell'imposta, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del sesto anno successivo a quello della commessa violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

#### Articolo 6.

*(Disposizioni particolari per l'applicazione dell'imposta e varie)*

1. Nei comuni istituiti successivamente al 1° gennaio 1989 si applicano le misure minime d'imposta, previste dalla allegata tabella, fino all'anno antecedente a quello per il quale è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2.

2. Il 10 per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta, sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispettive province, le quali trattengono il 70 per cento delle somme ricevute e versano il restante 30 per cento allo Stato per la sua attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri perequativi, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni 1989 e 1990 sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze. L'attribuzione delle somme predette è effettuata dal Ministro dell'interno. Le modalità ed i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna.

4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, il Ministro dell'interno provvede, con propri decreti, a ridurre i contributi erariali ordinari spettanti ad enti locali, per un importo complessivo massimo di mille miliardi annui, trasferendone l'importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito ed alle caratteristiche delle basi imponibili dell'imposta istituita con l'articolo 1. I decreti sono adottati su proposta della commissione di ricerca per la finanza locale di cui al comma 3. Per l'anno 1989, la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo affluisce al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b).

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano.

## TITOLO II

## ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

## Articolo 7.

*(Aliquote INVIM)*

1. Per l'anno 1989, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

## Articolo 8.

*(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«Sezione II - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI».

2. Il primo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi, quale risulta dal bilancio di previsione in corso».

3. Il secondo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è soppresso.

4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro il 31 marzo 1989.

5. Con effetto dal 1° gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Per le costruzioni rurali destinate ad abitazione del conduttore o proprietario del fondo rustico e per ogni altro locale ad uso abitativo insistente sul fondo rustico, la tassa è ridotta al 30 per cento della tariffa».

6. Per il solo anno 1989, il termine del 28 febbraio per la denuncia di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito al 30 aprile.

## Articolo 9.

*(Copertura tariffaria del costo di taluni servizi)*

1. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Per l'anno 1989, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al 60 per cento, con la relativa tassa.

3. Per l'anno 1989, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento dei costi di gestione.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989. Per l'anno 1989 i coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento per le entrate ai proventi accertati contabilmente e per i costi alle spese impegnate.

5. Le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1990, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere i dati certificati alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. In applicazione del presente articolo non possono essere apportate riduzioni alle percentuali di copertura del costo dei servizi precedentemente deliberate.

7. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: «di aver riscosso» sono sostituite dalle seguenti: «di aver accertato».

8. Il termine del 31 marzo 1989 previsto per la trasmissione dei certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui, rispettivamente, agli articoli 12, comma 2, 16, comma 8-*quinquies* e 19, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è prorogato al 30 aprile 1989.



## Articolo 10.

*(Soppressione dell'imposta di soggiorno)*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 è soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica.

3. All'ente incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988.

## TITOLO III

RISORSE TRASFERITE DALLO STATO  
PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI

## Articolo 11.

*(Bilancio)*

1. Per l'anno 1989, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 marzo. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

## Articolo 12.

*(Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate)*

1. Lo Stato concorre per l'anno 1989 al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.483.096 milioni per le province, in lire 14.213.549 milioni per i comuni e in lire 70.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 816.100 milioni per le province e in lire 4.949.555 milioni per i comuni. Il fondo

perequativo è ulteriormente aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato per il 20 per cento alle province e per l'80 per cento ai comuni;

c) fondo per le retribuzioni al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, a favore delle province, dei comuni e loro consorzi, delle comunità montane e delle aziende municipalizzate, costituito con il consolidamento delle spettanze dell'anno 1987, valutato in lire 811.000 milioni;

d) fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione dei contratti 1985-1987 e della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, costituito con il consolidamento dell'importo di lire 745.000 milioni iscritto al capitolo 1600 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1989, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1988, valutato in lire 10.197.644 milioni. Detto fondo è maggiorato per l'anno 1990 di lire 660.000 milioni, di cui lire 70.000 milioni per le province, lire 577.000 milioni per i comuni e lire 13.000 milioni per le comunità montane.

2. I contributi erariali spettanti alle disciolte comunità montane della Sicilia sono attribuiti alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, le parole: «fino a cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «fino a dieci anni».

#### Articolo 13.

##### *(Fondo ordinario per le amministrazioni provinciali)*

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988, ridotto del 2,7 per cento.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

#### Articolo 14.

##### *(Fondo ordinario per i comuni)*

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per

l'anno 1989, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1988 ridotto del 10,52 per cento, di cui il 2,3 per cento per la manovra perequativa indicata all'articolo 6, comma 4.

2. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

#### Articolo 15.

##### *(Fondo ordinario per le comunità montane)*

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1989, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 40 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna da erogarsi entro il mese di ottobre 1989.

#### Articolo 16.

##### *(Certificazioni di bilancio e di consuntivo)*

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1989 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunità montane ed ai comuni, è trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - Sezione enti locali. Altra copia dei predetti certificati relativi alle province, alle comunità montane ed ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. Le amministrazioni provinciali della Sicilia devono redigere anche i certificati per l'anno 1989 previsti per le comunità montane.

3. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCCEM), entro il mese di marzo 1989.

4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonché della quota residuale per le comunità montane è subordinata all'adempimento previsto ai commi 1 e 2.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è

tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 3, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

#### Articolo 17.

##### *(Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali)*

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1989, un contributo distinto in tre quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 686.600 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 129.500 milioni, secondo i seguenti parametri:

1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT.

2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è attribuito per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti alle amministrazioni provinciali, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

## Articolo 18.

*(Fondo perequativo per i comuni)*

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in quattro quote:

a) una pari al contributo attribuito per l'anno 1988 a ciascun ente a valere sul fondo perequativo di lire 3.830.600 milioni;

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 753.600 milioni determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 753.600 milioni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella media risultante dai certificati dei conti consuntivi 1983 e 1984 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione di servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

d) una per la distribuzione dell'importo di lire 365.355 milioni costituito con la riduzione operata a norma dell'articolo 6, comma 4, dei trasferimenti ordinari in relazione alla istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c).

2. Il contributo perequativo è corrisposto entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è distribuito per il 75 per cento con i criteri

indicati alla lettera *b*) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera *c*) dello stesso comma 1, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato.

4. Le quote del fondo perequativo spettanti ai comuni, determinate in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, sono corrisposte nel 1989 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme.

5. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è sostituito dal seguente:

«In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalità previste dal comma 5».

#### Articolo 19.

*(Fondo per la retribuzione del personale assunto  
ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285)*

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), il Ministero dell'interno, tenuto conto dell'avvenuta mobilità del personale, è autorizzato a corrispondere, nel 1989, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunità montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1987 per il personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si fa riferimento alla retribuzione iniziale relativa alla qualifica funzionale di appartenenza all'atto dell'inserimento, in epoca non anteriore al 1° gennaio 1984, nei ruoli organici degli enti locali, con le progressioni economiche maturate a decorrere dalla stessa data.

3. I contributi sono assegnati sulla base di apposite certificazioni le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Gli enti locali possono riconoscere ai giovani assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, gli ulteriori benefici retributivi e previdenziali anche a far tempo da data anteriore al 1° gennaio 1984, ma senza maggiore onere per il bilancio dello Stato.

5. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. La prima rata è determinata nella misura del 25 per cento del contributo spettante per il 1987; le altre sono determinate in misura uguale, tenuto conto delle certificazioni presentate dagli enti locali, con detrazione della prima rata. L'erogazione delle ulteriori tre rate è sospesa fino alla presentazione della certificazione prevista dal comma 3.

## Articolo 20.

*(Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987)*

1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere nel 1989 alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunità montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno 1989, previa detrazione delle somme già corrisposte a tale titolo.

## Articolo 21.

*(Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane)*

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *e*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui direttamente contratti per investimento, calcolati come segue:

*a*) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1988 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e nell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e nell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

*b*) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di lire 1.241 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

*c*) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

*d*) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1989, entro il limite massimo di lire 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1990, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1989, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nel 1989, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con l'interesse stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

4. È autorizzata la spesa di lire 182.000 milioni per l'anno 1989, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

5. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, è sostituito dal seguente:

«La tabella *A* si intende automaticamente aggiornata allorchè i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente».

## Articolo 22.

### *(Disposizioni sui mutui degli enti locali)*

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere nel proprio contesto le seguenti clausole e condizioni:

*a*) l'ammortamento per periodi non inferiori a dieci anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

*b*) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

*c*) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

*d*) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, i pagamenti a valere sulle somme rinvenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta



presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

3. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione, dopo l'integrale applicazione dell'articolo 9, si provvede mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

#### TITOLO IV

### RISANAMENTO FINANZIARIO DELLE GESTIONI LOCALI E DISPOSIZIONI VARIE

#### Articolo 23.

*(Divieto di effettuare spese e responsabilità nell'esecuzione)*

1. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane che presentino, nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati già adottati i provvedimenti previsti nell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

2. Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle.

3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione

dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

#### Articolo 24.

##### *(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)*

1. Per ciascun debito fuori bilancio esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministrazione provinciale, il comune e la comunità montana provvedono, con motivata deliberazione consiliare, al relativo riconoscimento, indicando i mezzi di copertura e stanziando i relativi fondi in bilancio.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove la fornitura o prestazione sia stata eseguita per l'espletamento di pubblici servizi di competenza dell'ente locale.

3. Nei casi di mancata applicazione della disciplina prevista nei commi 1 e 2, gli enti locali adottano i provvedimenti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facoltà ivi previste. In tal caso, l'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio si realizza esclusivamente allegando al documento contabile l'elenco ricognitivo predisposto sulla base di attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Il riconoscimento del debito fuori bilancio viene disposto contestualmente al provvedimento di riequilibrio secondo la disciplina dei commi 1 e 2. L'impegno sull'esercizio in corso ed inderogabilmente sui quattro esercizi immediatamente successivi deve essere suddiviso in parti uguali e non può essere successivamente modificato.

4. L'ente è tenuto a convenire con i creditori una corrispondente rateizzazione ed a stanziare in bilancio annualmente i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

5. Il comitato regionale di controllo è tenuto ad inviare copia della deliberazione, unitamente al proprio parere sugli effetti economico-finanziari dell'operazione, alla procura generale della Corte dei conti.

#### Articolo 25.

##### *(Risanamento degli enti locali dissestati)*

1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovino in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento dei servizi essenziali possono chiedere, con delibera consiliare, al Ministro dell'interno la pubblica dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale.

2. L'organo regionale di controllo, qualora rilevi i presupposti della situazione di cui al comma 1, li segnala all'ente locale ed al Ministro dell'interno, il quale può chiedere che il consiglio dell'ente locale stesso si

pronunci sui rilievi dell'organo di controllo ai sensi ed ai fini di cui al medesimo comma 1.

3. L'istanza di dissesto è istruita dalla commissione di ricerca per la finanza locale, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, con ampia facoltà di accesso agli atti dell'ente interessato e di richiesta di ogni utile elemento. Qualora verifichi la situazione di cui al comma 1, la commissione propone al Ministro dell'interno la dichiarazione di dissesto e l'approvazione del relativo piano di risanamento. Il Ministro dell'interno provvede con proprio decreto.

4. Il provvedimento è notificato all'ente interessato e gli estremi dello stesso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nell'albo dell'ente.

5. La dichiarazione di dissesto ed il relativo piano di risanamento possono prevedere le prescrizioni economiche, finanziarie, organizzative e contabili necessarie, compresa la soppressione di servizi non essenziali. Lo Stato può assegnare contributi erariali in modo da assicurare trasferimenti ordinari fino al limite del 100 per cento delle medie nazionali delle classi demografiche di appartenenza, come definite all'inizio di ciascun anno, entro il limite di cento miliardi. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. Le risorse occorrenti sono prededotte dal riparto del fondo perequativo nell'anno successivo a quello della dichiarazione di dissesto. Può essere anche prevista, per uno o più anni, l'autorizzazione a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operazioni a lungo termine con gli enti locali, a ripiano del disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio esistenti al 31 dicembre 1988.

6. I mutui contratti a norma del comma 5 possono, a richiesta dell'ente, essere assistiti dal contributo erariale ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 21 e nei limiti degli stanziamenti a tal fine preordinati. In tal caso è fatto divieto di assunzione e contrazione di mutui per tutto l'anno.

7. La commissione, qualora proponga lo stato di dissesto, invia gli atti alla procura generale della Corte dei conti per quanto di competenza e, nel caso in cui constati gravi e ripetute violazioni di legge da parte degli organi in carica dell'ente, propone al Ministro dell'interno di attivare le procedure di legge per lo scioglimento del consiglio.

8. La Corte dei conti decide sulla responsabilità del dissesto. Gli amministratori dichiarati responsabili sono ineleggibili alla carica di consigliere provinciale e comunale.

9. Le prescrizioni del piano di risanamento contenute nel provvedimento dichiarativo di dissesto sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferirne lo stato di attuazione nella relazione al conto consuntivo.

10. Gli interventi finanziari straordinari dello Stato vengono a cessare qualora l'ente non attui le prescrizioni del piano, fermo restando l'obbligo per gli enti di pagare le rate di ammortamento dei mutui eventualmente contratti ai sensi del comma 5.

#### Articolo 26.

##### *(Mobilità del personale degli enti locali dissestati)*

1. Le amministrazioni provinciali e i comuni di cui è stato dichiarato il dissesto finanziario sono tenuti, entro venti giorni dal decreto relativo, a

trasmettere alla commissione centrale per la finanza locale un attestato del presidente dell'amministrazione provinciale o del sindaco ricognitivo della dotazione organica vigente con allegati i relativi atti deliberativi.

2. La commissione centrale per la finanza locale, entro novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti, provvede alla rideterminazione della pianta organica degli enti di cui al comma 1, tenuto conto del piano di risanamento finanziario degli stessi, nonché di criteri di efficienza e funzionalità dei servizi da loro gestiti.

3. La rideterminazione degli organici da parte della commissione centrale per la finanza locale è presupposto per l'attuazione dei benefici previsti dal piano di risanamento finanziario.

4. La commissione centrale della finanza locale comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità dei contingenti di personale appartenente a profili professionali dichiarati in esubero a seguito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 ai fini dell'attuazione della mobilità disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1988, n. 185, e dalle disposizioni vigenti in materia di mobilità al momento della dichiarazione di dissesto dell'ente.

5. Il personale soggetto alla mobilità di cui al comma 4 può essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risulti vacante un posto di corrispondente qualifica e profilo professionale rientrante nella pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, compatibilmente con le prescrizioni dettate con il piano di risanamento finanziario.

6. È fatto divieto agli enti di cui è stato dichiarato il dissesto finanziario, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione delle rideterminazioni organiche operate dalla commissione centrale per la finanza locale, di variare la propria pianta organica così come rideterminata.

#### Articolo 27.

##### *(Revisori dei conti degli enti locali dissestati)*

1. I consigli provinciali e comunali degli enti locali di cui all'articolo 25 per la revisione della propria gestione nominano un collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti ed agli ordini professionali provinciali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonché tra i ragionieri di altri enti locali ed i funzionari dirigenti e direttivi dei Ministeri dell'interno e del tesoro che abbiano esercitato nell'amministrazione di appartenenza funzioni economico-finanziarie per almeno un decennio.

2. Valgono per i revisori dei conti le stesse incompatibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali e per i sindaci delle società per azioni.

3. Il collegio dura in carica tre anni. Il collegio elegge nel proprio seno il presidente. Il trattamento economico è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata, sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

4. Il collegio riferisce al consiglio sul progetto di bilancio annuale, sul progetto di bilancio pluriennale, sulle sue variazioni e sulla relazione previsionale e programmatica; vigila sulla regolarità contabile degli atti di gestione, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sull'amministrazione del patrimonio, sulla regolarità fiscale e riferisce al consiglio sulla corrispondenza dei dati del rendiconto annuale, finanziario e patrimoniale alle risultanze delle scritture dell'ente, sulla relazione allegata allo stesso rendiconto e sullo stato complessivo economico-finanziario. A tal fine, il collegio può avvalersi delle strutture burocratiche e del sistema interno di elaborazione dati.

#### Articolo 28.

##### *(Contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana)*

1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato, per l'anno 1987, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.

3. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per l'anno 1987, nell'importo di lire 16 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 29.

##### *(Interventi urgenti per il comune di Palermo)*

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di attività socialmente utili, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1989. Anche per tale esercizio resta ferma la facoltà del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non più di 200 unità di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transitoria e urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986,

n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. I lavoratori possono essere adibiti anche a compiti diversi da quelli originali purchè corrispondenti ad esigenze dell'amministrazione o del comune. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento di interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 30.

##### *(Rateizzazione dei contributi INADEL)*

1. Gli enti che non hanno provveduto all'estinzione in tutto o in parte del ruolo emesso dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per il maggiore contributo dovuto dai dipendenti in relazione all'assoggettamento previdenziale dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale goduta nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1986, versano alle tesorerie provinciali dello Stato il debito residuo in 24 rate mensili decorrenti dal 1° giugno 1989, senza carico di interessi od altri oneri e senza ulteriore avviso dell'INADEL. Dalla stessa data gli enti sono tenuti a recuperare i contributi non riscossi dai dipendenti in servizio in 24 rate mensili senza carico di interessi o altri oneri. Per i dipendenti che cessano dal servizio prima del termine della rateizzazione di cui al presente comma l'ente comunica all'INADEL, nel trasmettere la pratica per la liquidazione del premio di fine servizio, il credito residuo, che viene trattenuto sull'importo del premio predetto e rimborsato dall'INADEL all'ente.

#### Articolo 31.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quelli derivanti dagli articoli 28 e 29, valutato in lire 23.525.300 milioni per l'anno 1989 e lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede:

a) quanto a lire 22.532.300 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»;

b) quanto a lire 182.000 milioni per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane»;

c) quanto a lire 811.000 milioni per l'anno 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

d) quanto a lire 660.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, parzialmente utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1990 e 1991 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dai comuni, province e comunità montane per finalità di investimento» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Articolo 32.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1989.

COSSIGA

DE MITA - GAVA - AMATO -  
COLOMBO - FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

## TABELLA DELLE MISURE ANNUE DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

SETTORI DI ATTIVITÀ	CLASSI DI SUPERFICIE															
	fino a 25 mq.		fino a 50 mq.		fino a 100 mq.		fino a 200 mq.		fino a 500 mq.		fino a 4.000 mq.		fino a 10.000 mq.		oltre 10.000 mq. per ogni 10.000 mq. si aggiungono per ciascun settore di attività	
	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire	livello minimo lire	livello massimo lire
I) Di impresa agricola; di produzione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo .....	90.000	180.000	140.000	280.000	210.000	420.000	320.000	640.000	450.000	900.000	700.000	1.400.000	1.200.000	2.400.000	500.000	1.000.000
II) Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo .....	100.000	200.000	150.000	300.000	230.000	460.000	340.000	680.000	510.000	1.020.000	780.000	1.560.000	1.300.000	2.600.000	500.000	1.000.000
III) Industriali .....	110.000	220.000	160.000	320.000	260.000	520.000	380.000	760.000	550.000	1.100.000	850.000	1.700.000	1.400.000	2.800.000	500.000	1.000.000
IV) Di commercio all'ingrosso, di intermediazione del commercio con deposito; di trasporti e comunicazioni .....	130.000	260.000	190.000	380.000	290.000	580.000	430.000	860.000	610.000	1.220.000	920.000	1.840.000	1.500.000	3.000.000	500.000	1.000.000
V) Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, di carburanti e lubrificanti; di intermediazione del commercio; di bar .....	140.000	280.000	210.000	420.000	340.000	680.000	520.000	1.040.000	660.000	1.320.000	990.000	1.980.000	1.600.000	3.200.000	500.000	1.000.000
VI) Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbigliamento	150.000	300.000	230.000	460.000	370.000	740.000	560.000	1.120.000	710.000	1.420.000	1.070.000	2.140.000	1.800.000	3.600.000	500.000	1.000.000
VII) Di altro commercio al minuto	170.000	340.000	260.000	520.000	420.000	840.000	620.000	1.240.000	760.000	1.520.000	1.150.000	2.300.000	1.900.000	3.800.000	500.000	1.000.000
VIII) Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di commercio .....	180.000	360.000	290.000	580.000	450.000	900.000	680.000	1.360.000	790.000	1.580.000	1.230.000	2.460.000	2.000.000	4.000.000	500.000	1.000.000
IX) Professionali e artistiche; di servizi vari .....	200.000	400.000	340.000	680.000	530.000	1.060.000	730.000	1.460.000	860.000	1.720.000	1.310.000	2.620.000	2.100.000	4.200.000	500.000	1.000.000
X) Di credito e servizi finanziari; di assicurazioni .....	210.000	420.000	370.000	740.000	570.000	1.140.000	790.000	1.580.000	930.000	1.860.000	1.420.000	2.840.000	2.200.000	4.400.000	500.000	1.000.000